



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE  
E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  
PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART.45  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

- Approvato con delibera di G.C. n.11 del 28/01/2026.

## INDICE GENERALE

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche- Sostenibilità finanziaria.
- Art. 2 – Destinatari e attività incentivate
- Art. 3 – Gruppo di lavoro
- Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo
- Art. 5 – Presupposti per l’applicazione dell’incentivo ed esclusioni
- Art. 6 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di partenariato pubblico privato
- Art. 7 – Centrali di committenza
- Art. 8 – Quota del 20 per cento

### **CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI**

- Art. 9 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 – Disciplina delle varianti
- Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

### **CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

- Art. 12 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

### **CAPO IV – INCENTIVO PER CONCESSIONI E PPP**

- Art. 14 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

### **CAPO V – NORME COMUNI**

- Art. 16 – Principi in materia di valutazione
- Art. 17 – Attività articolate e singole
- Art. 18 – Criteri di riduzione dell’incentivo
- Art. 19 – Liquidazione incentivo
- Art. 20 – Assicurazioni
- Art. 21 – Disciplina transitoria
- Art. 22 – Rinvio e abrogazioni

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche - Sostenibilità finanziaria

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti e concessioni di lavori pubblici e di servizi, di appalto di forniture, nonché ai contratti di partenariato pubblico-privato. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al **2%**, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Le risorse incentivanti sono previste a valere sugli stanziamenti di bilancio per i lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ai contratti di partenariato pubblico privato, le risorse devono essere previste nel quadro economico dei lavori/servizi e stanziare nel bilancio.
6. L'importo delle risorse incentivanti, per ogni singola opera, servizio o fornitura non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ad inadempienze riconducibili ai dipendenti comunali destinatari dell'incentivo.
7. La previsione e la ripartizione degli incentivi tecnici deve tener conto degli equilibri di bilancio e della sostenibilità finanziaria della spesa, al fine di preservare il corretto uso delle risorse e la sana gestione finanziaria dell'ente. Pertanto, gli oneri derivanti dalla previsione degli incentivi saranno stanziati nei limiti in cui le risorse finanziarie lo consentano e secondo i criteri di cui ai successivi artt. 9, 12 e 14 del presente regolamento.

### Art. 2 – Destinatari e attività incentivate

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti di bilancio previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo/certificazione di regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico;
  - coordinamento dei flussi informativi\* (D.lgs. n.209/2025 correttivo appalti)
3. I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa/EQ.
5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 – Gruppo di lavoro**

1. Il Responsabile di settore interessato, tempestivamente e per ogni procedura di affidamento, individua con proprio atto la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati, ove possibile, i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal medesimo Responsabile di settore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Dlgs 36/2023, *“(...) l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento (...)”*.
2. In caso di convenzione ex art. 30 del Tuel n. 267/2000 e ss.mm.ii, il dipendente autocertifica al comune capofila l'incentivo complessivamente maturato nel corso dell'anno di competenza e, qualora esso superi l'importo del trattamento economico complessivo, l'eccedenza ad incremento delle risorse di cui al comma precedente e ai successivi articoli, sarà ripartita pro-quota dal capofila tra i comuni aderenti alla convenzione.
3. In caso di comando parziale, il dipendente autocertifica al comune di appartenenza l'incentivo complessivamente maturato nel corso dell'anno di competenza e, qualora esso superi l'importo del trattamento economico complessivo, l'eccedenza ad incremento delle risorse di cui al comma 1 e ai successivi articoli, sarà ripartita pro-quota dal comune di appartenenza al comune utilizzatore
4. In caso di prestazione lavorativa aggiuntiva presso altro ente, effettuata oltre l'orario di lavoro, il dipendente autocertifica al comune di appartenenza l'importo dell'incentivo complessivamente maturato nel corso dell'anno di competenza, e qualora esso superi l'importo del trattamento economico complessivo, provvede a dichiarare presso quale ente debba essere assegnata l'eccedenza ad incremento delle risorse di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 5 - Presupposti per l'applicazione dell'incentivo ed esclusioni.**

Presupposti per l'applicazione dell'incentivo sono:

1. **Lavori di importo pari o superiore a euro 50.000,00** (cinquantamila). Per i lavori di importo superiore ai 50 mila euro il presupposto per la destinazione al fondo è che siano stati oggetto di progettazione secondo i livelli indicati nell'allegato I.7 del D.Lgs 36/23 anche se affidati in forma diretta previo assunzione di diversi preventivi ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett.a) del D.Lgs 36/2023; Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti anche per i lavori di **manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità**.

I lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria sono particolarmente complessi, ai fini del presente articolo, quando sono presenti le seguenti condizioni:

- necessità di un progetto/computo metrico che definisca nel particolare gli interventi da effettuare;
- necessità di un controllo in fase di esecuzione che non si risolve in un susseguirsi di piccoli interventi ma che prevede un'organizzazione complessa degli stessi anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e richiedono a tal fine un supplemento di attività;

2. **Acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 140.000,00=** (centoquarantamila). Presupposti per la destinazione al fondo sono:

- importo a base di procedura di affidamento della fornitura o del servizio non inferiore a 140.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6 del presente articolo;
- la predisposizione del documento di progettazione di servizi e /o forniture.
- l'inserimento dell'intervento nel programma triennale di forniture e servizi.
- la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal RUP;

Il direttore dell'esecuzione del contratto è tenuto ad effettuare le prestazioni previste dall'art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 D.lgs. n. 36/2023 ed è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- servizi di particolare importanza elencati dall'art.32 comma 2 dell'Allegato II.14 D.Lgs. n. 36/2023 che presentano le seguenti caratteristiche:
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni complesse che richiedono l'apporto significativo di una pluralità di competenze non rinvenibili nell'ambito del settore che ha curato l'appalto;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. **gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata** anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. **i contratti a cui non si applica il Codice dei Contratti**, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
3. **i lavori in amministrazione diretta** (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
4. **soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa, eccettuato i dipendenti delle Centrali di Committenza.**
5. **gli affidamenti in house**
6. **gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 500.000,00 e superiore a Euro 140.000,00 secondo la disciplina dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.**

## **Art. 6 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, contratti di “partenariato pubblico privato”.**

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici, di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.P.P.) (art. 174 e successivi del d.lgs. 36/2023). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, e sono stanziare in apposito capitolo di bilancio. Vengono erogate secondo i criteri indicati dall'art 14.
2. I presupposti per la destinazione al fondo sono:
  - **valore della concessione/P.P.P. superiore a € 200.000,00=**
  - inserimento dell'intervento nel piano triennale dei lavori o nel programma triennale di forniture e servizi, o nel programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato;
  - la predisposizione del documento di progettazione del partenariato/concessione.

Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 180 del d.lgs. 36/2023.

## **Art. 7 – Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto per le singole procedure dalla convenzione tra gli enti, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

## **Art. 8 – Quota del 20 per cento**

1. Le risorse relative alla quota del 20% sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e per la gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
  - assicurazione progettisti;
  - strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
2. La quota di cui al comma 1 è incrementata:
  - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1 del presente regolamento;
  - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
  - dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi nella misura del 40% dell'importo previsto
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche nella misura del 20% dell'importo previsto
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale nella misura del 40% dell'importo previsto.

## CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

### Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Importo lavori posta a base di gara</b>	<b>Percentuale (%)</b>
Fino a euro 50.000,00	0%
Da euro 50.001,00 fino a euro 1.000.000= *	2%
da euro 1.000.001,000=* ad € 5.000.000,00	0.8%
Oltre € 5.000.000,00	0.6 %

\*Il calcolo dell'incentivo spettante deve essere effettuato sull'importo unico dei lavori e non frazionando l'importo stesso secondo le fasce suindicate.

### Art. 10 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la fruizione del servizio o della fornitura.

### Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
  - Nel caso in cui siano esperite all'interno solo le prestazioni riguardanti la programmazione della spesa, la verifica preventiva dei progetti, il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e il responsabile del procedimento ed all'esterno tutte le altre (Progettazione, Direzione lavori e collaudo), il compenso sarà erogato secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

<b>Prestazioni Eseguite</b>	<b>% del Fondo della singola opera</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10
Responsabile unico di procedimento e Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento.	55
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

- Nel caso in cui la progettazione e/o la direzione dei lavori o entrambi siano esperite all'interno dell'ufficio tecnico, i compensi saranno erogati secondo le modalità riportate nella sottostante tabella:

<b>Prestazioni Eseguite</b>	<b>% del Fondo della singola opera</b>
Programmazione della spesa per investimenti	2
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	3
Responsabile unico di procedimento e Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento.	15
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo	40
Direzione dei lavori	30

Collaudo tecnico –amministrativo (statico e tecnico-funzionali compresi se dovuti) ovvero certificato di regolare esecuzione	10
TOTALE	100

- Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le somme non assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti incrementano la quota del 20% secondo quanto previsto dall'art. 45 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 36/2023.
- Il mancato avvio dei lavori o servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo che sarà erogato limitatamente alle sole attività eseguite a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara.
- Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è calcolato con riferimento alle parti progettate dal professionista appartenente all'Amministrazione comunale, previa ripartizione e valutazione del Responsabile del settore tecnico.
- Qualora il responsabile del procedimento coincida con il direttore dei lavori le singole quote di competenza sono cumulate.

### CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale %
Fino ad euro 140.000,00	0%
Da euro 140.001,00 fino a euro 500.000,00*	1%
Da 500.001,00 a 1.000.000,00 *	0,80%
Da 1.000.001,00 a 2.000.000,00*	0,50%
Oltre 2.000.000,00*	0,30%

\*Il calcolo dell'incentivo spettante deve essere effettuato sull'importo unico del servizio/fornitura e non frazionando l'importo stesso secondo le fasce suindicate.

### **Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale %</b>
Responsabile unico del progetto	30
Programmazione della spesa	5
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento	20
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	10
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell’esecuzione ed eventuale direttore operativo	20
Regolare esecuzione	10

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le somme non assegnate incrementano la quota del 20% secondo quanto previsto dall’art. 45 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 36/2023.
4. Nel caso di servizi la ripartizione dell’incentivo è liquidata ai singoli partecipanti in rapporto alla tipologia di prestazione effettuata e nel caso del RUP e del direttore dell’esecuzione e operativo, annualmente in rapporto agli anni di affidamento del servizio.

### **CAPO IV – INCENTIVO PER CONCESSIONI E PPP.**

#### **Art. 14 – Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi</b>	<b>Percentuale %</b>
Fino ad euro 200.000,00	0%
Da euro 200.001,00 fino a euro 500.000,00*	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00*	0,80%
da euro 1.000.001,00 a 2.000.000,00 *	0,50%
Da 2.000.001,00* a 10.000.000,00*	0,30%
Oltre 10.000.000,00	0,20%

\*Il calcolo dell'incentivo spettante deve essere effettuato sull'importo unico della concessione e non frazionando l'importo stesso secondo le fasce suindicate.

#### **Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale %</b>
Responsabile unico del progetto	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	10
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione e direttore operativo	20
Regolare esecuzione	5

5. La ripartizione dell'incentivo per i PPP è liquidata ai singoli partecipanti in rapporto alla tipologia di prestazione effettuata e nel caso del Rup e del direttore dell'esecuzione e operativo, annualmente in rapporto agli anni di concessione del PPP.

6. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
7. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le somme non assegnate all'incentivazione delle attività tecniche sono ripartite in modo proporzionale sulle altre attività.

## **CAPO V – NORME COMUNI**

### **Art. 16 – Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario laddove individuati;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nel successivo art. 19.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

### **Art. 17 – Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività principale.

### **Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con atto del Responsabile del settore preposto alla struttura competente, previo accertamento e attestazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento risultanti dalle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Nel caso in cui il Responsabile di Settore coincida con il RUP, la liquidazione degli incentivi sarà disposta dal Segretario comunale, previa acquisizione della relazione inerente le attività svolte redatta dal Responsabile di Settore e l'attestazione di cui al periodo precedente.
2. Ai fini della liquidazione dell'importo spettante, nel limite dalla quota attribuita, il Responsabile tiene conto:
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto entro 30 giorni dall'accertamento della conclusione dell'attività assegnata. Nel caso di appalti di servizi o forniture e concessioni di servizi

che hanno durata pluriennale, la liquidazione per le attività del RUP nella fase dell'esecuzione, del direttore dell'esecuzione e dei collaboratori nella fase dell'esecuzione è disposta a consuntivo con cadenza annuale. Nel caso di lavori di durata superiore ad un anno possono essere liquidate a titolo di acconto le attività già effettivamente svolte e risultanti da apposita relazione del RUP nell'annualità di riferimento. Il saldo potrà essere liquidato a conclusione di tutte le attività assegnate.

Ai fini della liquidazione le prestazioni si intendono concluse:

- per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la progettazione, con l'adozione della deliberazione di approvazione;
- per la verifica dei progetti, con l'adozione della deliberazione di approvazione del progetto;
- per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

3. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% della percentuale spettante.
4. Le somme non liquidate, in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente o in seguito al mancato avvio dei lavori/servizi o alla mancata acquisizione delle forniture, sono economie di bilancio.
5. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia sul fondo; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco, al Segretario generale per quanto di rispettiva competenza.

## **Art. 20- Assicurazioni**

1. Per le assicurazioni dei progettisti e del RUP si applica quanto espressamente previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

## **Art. 21 - Disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (1° luglio 2023) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato stanziato nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del

quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni e siano inserite nel contratto collettivo decentrato integrativo.

#### **Art. 22 - Rinvio e abrogazioni**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato ogni altro precedente regolamento in materia di incentivi tecnici.